

Presidente

Al: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del comune di [omissis]

al: Sindaco del comune di [omissis]

E p.c. al: OIV od organismo con funzioni analoghe del comune di [omissis]

[\[omissis\]](#)

Fasc. UVMACT n. 1076/2022 – R.A.

Oggetto: Comune di [omissis] – comunicazione delle decisioni del Consiglio

Il Consiglio dell'Autorità, all'adunanza del 27 aprile 2022, ha deliberato di rappresentare quanto segue:

in materia di prevenzione della corruzione:

si evidenzia la necessità di espletare un'attenta valutazione circa l'individuazione del dipendente cui conferire l'incarico di RPCT, atteso che, a seguito di verifica dell'organigramma del comune di [omissis], è emerso che non appare in concreto agevole, anche per le ridotte dimensioni della struttura organizzativa, il reperimento di una figura dirigenziale non assegnata ad uffici che svolgono attività gestionali nell'ambito di settori ad elevato rischio di corruzione, come a titolo esemplificativo i Settori Patrimonio e finanza, Lavori pubblici e Polizia municipale.

Si rammentano pertanto le indicazioni all'uopo fornite dal PNA 2019, Parte IV, par. 1, ove viene precisato che in enti di piccole dimensioni, in cui le figure dirigenziali sono assenti ovvero i dipendenti si trovano in posizione di conflitto di interessi, svolgendo attività in settori ad alto rischio di corruzione, è opportuno che l'amministrazione adotti soluzioni in base alla propria organizzazione. La valutazione delle scelte possibili deve essere compiuta considerando gli eventuali conflitti di interessi che possono concentrarsi in capo al soggetto incaricato di svolgere altre funzioni, oltre quella di RPCT, fermo restando in ogni caso la necessità di motivare opportunamente la scelta effettuata nel provvedimento di nomina.

In materia di trasparenza:

si prende atto di quanto rappresentato dal Sindaco, ossia che talune informazioni sarebbero pubblicate nella versione previgente del sito istituzionale e che determinate categorie di dati non sarebbero soggette a pubblicazione in quanto non è stato rinvenuto il presupposto di fatto e/o diritto che determina l'insorgenza del relativo obbligo, e per l'effetto si dispone la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 11 co. 1 del Regolamento di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 33, chiedendo all'amministrazione di fornire un aggiornamento, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente, come attestato dal sistema di posta elettronica certificata, sulle iniziative che verranno intraprese per l'adeguamento del sito istituzionale.

Si rammenta altresì che, come chiarito dalle F.A.Q. in materia di trasparenza, domanda 1.9, laddove determinate categorie e/o tipologie di dati non siano ritenuti soggetti a obbligo di pubblicazione, poichè la norma non è applicabile all'amministrazione ovvero non viene svolta la correlativa attività, nella corrispondente sottosezione deve essere inserita la motivazione dell'omessa pubblicazione, esplicitando le ragioni di fatto e diritto sottese alla scelta effettuata.

L'Autorità si riserva, in caso di mancato riscontro nei termini, di avviare una nuova attività di vigilanza ai sensi dell'art. 7 co. 4 del citato Regolamento di vigilanza.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente il 16 maggio 2022